

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L'ANNO FINANZIARIO 2021

(Bollettino Ufficiale n. 16, del 31.12.2020)

Art. 1.

(Interventi straordinari per attenuare la crisi del sistema economico regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuarne gli effetti diretti e indiretti sul sistema economico regionale, il Fondo strategico regionale di cui all'articolo 4, comma 11, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni è determinato per il triennio 2021-2023 nell'importo di euro 85.839.000,00, come da allegato al bilancio di previsione 2021-2023 denominato "Elenco delle spese di investimento iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 finanziate con il ricorso al debito".

2. A supporto del sistema di mobilità regionale una quota del Fondo strategico regionale di cui al comma 1 è destinata, fino ad un massimo di euro 5.000.000,00, all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per interventi di investimento sull'aeroporto di Genova.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono concesse nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 56 bis del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e della comunicazione della Commissione (2014 C 99/03) "Orientamenti sugli aiuti di stato agli aeroporti e alle compagnie aeree".

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati in euro 5.000.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 4 "Altre modalità di trasporto", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 2.

(Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati))

1. Il terzo comma dell'articolo 4 della l.r. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

" 3. Il processo verbale viene notificato con le modalità previste dal codice di procedura civile o a mezzo del servizio postale ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni connesse con la notificazione di atti giudiziari) e successive modificazioni e integrazioni. "

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

" 3 bis. La notifica è effettuata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) qualora il soggetto che ha commesso la violazione, nel corso dell'attività di accertamento, abbia fornito un valido indirizzo PEC ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e successive modificazioni e integrazioni e delle relative disposizioni attuative. "

Art. 3.

(Modifica alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 21 (Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione))

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 21/1986 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: " , su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale " sono sostituite dalle seguenti: " dalla Giunta regionale ".

Art. 4.

(Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: " della Dirigenza in essere alla data di entrata in vigore " sono sostituite dalle seguenti: " del personale di categoria D, accesso D1, in essere alla data del 31 dicembre 2020 ".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 348.597,42 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 5.

(Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria))

1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:

" j bis) progetta e realizza reti di telecomunicazioni wired o wireless;

j ter) progetta e realizza reti di trasporto e diffusione di segnali digitali, multicanale e multiservizi ai fini di erogare servizi a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. "

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: " rete telematica " sono inserite le seguenti: " multicanale e multiservizi ".

3. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: " sistema di trasporto " sono inserite le seguenti: " , e ove necessaria la componente di diffusione e accesso " e dopo le parole: " rete telematica " sono inserite le seguenti: " multicanale e multiservizi ".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 4.270.000,00 per l'anno 2021 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo II spese in conto capitale del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 6.

(Modifica alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di

edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))

1. Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ 5. Tale quota di fondo è utilizzata a favore delle Fondazioni e Associazioni iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), a condizione che i relativi atti costitutivi o i relativi statuti risultino compatibili con le finalità del Fondo. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore è necessaria l'iscrizione nel Registro regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni. ”.

Art. 7.

(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2009, n. 37 (Norme in materia di flussi documentali))

1. L'articolo 4 della l.r. 37/2009 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 4

(Manuale di gestione documentale)

1. La Giunta regionale approva, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, il manuale di gestione documentale, relativo all'area organizzativa omogenea di cui all'articolo 7, conformemente alla normativa vigente e alle “Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”.

2. Il manuale di gestione documentale descrive il sistema di produzione e gestione informatica dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.

3. In allegato al manuale sono riportate le informazioni esplicative delle disposizioni del manuale medesimo e le informazioni di carattere tecnico, in particolare quelle relative agli aspetti informatici e alle politiche della sicurezza. Gli allegati sono aggiornati con le modalità indicate dal manuale. ”.

2. Dopo l'articolo 4 della l.r. 37/2009, è inserito il seguente:

“ Articolo 4 bis

(Manuale di conservazione documentale)

1. La Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, approva il manuale di conservazione documentale relativo all'area organizzativa omogenea di cui all'articolo 7, conformemente alla normativa vigente e alle “Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”.

2. Il manuale di conservazione è un documento che illustra il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione. ”.

3. All'articolo 8 della l.r. 37/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “ è disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 4 ” sono sostituite dalle seguenti: “ e organizzazione sono disciplinati dal manuale di gestione documentale di cui all'articolo 4, conformemente alla normativa vigente e alle “Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici ””;

b) il comma 3, è abrogato.

4. All'articolo 9 della l.r. 37/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“ 3. La Regione sviluppa i propri sistemi informativi per favorire e realizzare l'interoperabilità con le altre pubbliche amministrazioni. ”;

b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

“ 4. La Regione produce e conserva documenti originali informatici e assicura ad essi il requisito della forma scritta e l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile, mediante il corretto svolgimento del processo, avente le caratteristiche fissate dalle norme e dalle “Linee Guida AgID”, che ne mantiene inalterate la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.

4 bis. La Regione dematerializza documenti originali analogici assicurando che il documento informatico ottenuto abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, mediante il corretto svolgimento del processo, descritto nel manuale di gestione documentale, avente i requisiti fissati dalle norme e dalle “Linee Guida AgID”.

4 ter. Il documento amministrativo informatico è identificato e trattato nel sistema di gestione informatico dei documenti con le modalità descritte nel manuale di gestione documentale di cui all'articolo 4. ”.

5. L'articolo 11 della l.r. 37/2009, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 11

(Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui agli articoli 4 e 4 bis entro il 30 giugno 2021.

2. Il regolamento regionale 19 febbraio 2010, n. 2 (Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 6 ottobre 2009, n. 37 (Norme in materia di flussi documentali): manuale di gestione dei documenti (del protocollo informatico, del flusso documentale e degli archivi) Area Organizzativa Omogenea (AOO) Regione Liguria), è abrogato a far data dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi il regolamento regionale 2/2010, nonché le altre disposizioni di attuazione già adottate. ”.

Art. 8.

(Modifica alla legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi))

1. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 19 della l.r. 56/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“ 3 quater. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli enti strumentali, dipendenti o appartenenti al settore regionale allargato riconducibili alla Regione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 ter, comma 5, della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Con proprio atto, la Giunta regionale individua il rappresentante unico e stabilisce casi, criteri e modalità per la formazione della posizione univoca e vincolante della Regione e delle amministrazioni ad essa

riconducibili, da rendere in Conferenza di servizi simultanea ai sensi dell'articolo 14 ter della citata legge. ”.

Art. 9.

(Modifica alla legge regionale 15 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza))

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 bis della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “ Per la Regione la nomina è effettuata dalla Giunta regionale. ”.

Art. 10.

(Norma di proroga)

1. La durata del cronoprogramma di cui all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private) e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata al 31 dicembre 2021.

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 26 ter della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))

1. All'articolo 26 ter della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la parola: “ rilascia ” è sostituita dalla seguente: “ promuove ”;

b) al comma 3, le parole: “ la creazione del marchio “Bottega Ligure”, si propone ” sono sostituite dalle seguenti: “ la promozione del marchio “Bottega Ligure”, intende perseguire”.

Art. 12.

(Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani))

1. L'articolo 37 della l.r. 6/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ **Articolo 37**

(Promozione del benessere delle nuove generazioni)

1. La Regione riconosce il benessere delle nuove generazioni quale concetto positivo multidimensionale, che valorizza le risorse personali e sociali del giovane; a tal fine promuove azioni ed interventi che, prevenendo la privazione, favoriscono l'equilibrio psicofisico, lo sviluppo culturale e l'autonomia personale, anche mediante la sottoscrizione di accordi e forme di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le ASL, il Terzo Settore ed altri soggetti pubblici e privati.

2. La Regione sostiene interventi educativi anche finalizzati al buon uso degli strumenti informatici e della rete internet per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo, cyberbullismo e nuove dipendenze, nonché interventi volti all'educazione alimentare e stradale, anche con riguardo all'interazione con sostanze quali fumo, alcool e psicostimolanti.

3. La Regione promuove altresì, anche attraverso gli enti locali, iniziative tese a valorizzare il tempo libero dei giovani mediante esperienze che arricchiscano il loro percorso di crescita e che favoriscano l'esercizio del diritto di cittadinanza, l'educazione alla legalità, il rispetto della dignità personale.

4. La Regione favorisce la qualificazione del capitale umano giovanile, la partecipazione dei giovani alle azioni rigenerative

dei territori e alla vita collettiva favorendo lo scambio intergenerazionale.

5. Per gli interventi di cui al presente articolo la Regione può avvalersi degli organismi di coordinamento previsti dagli articoli 35 e 36. ”.

2. L'articolo 37 bis della l.r. 6/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 13.

(Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))

1. All'articolo 35 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“ 1 bis. La Regione favorisce, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici o previsti all'interno di un percorso di istruzione per realizzare l'alternanza studio e lavoro, in quanto strumenti di orientamento e formazione finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro. ”;

b) al comma 3, dopo le parole: “ di cui al comma 1 ”, sono aggiunte le seguenti: “ e 1 bis ”.

Art. 14.

(Modifica alla legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario))

1. Al comma 4 ter dell'articolo 6 della l.r. 18/2015 e successive modificazioni e integrazioni, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: “ Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 la quota riservata è pari a euro 1.500.000,00. ”.

Art. 15.

(Anticipazione di liquidità ad ARTE Genova)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione di liquidità non onerosa a favore dell'ARTE di Genova per la gestione dei lavori di recupero e riuso dell'immobile denominato Villa Zanelli ed annesso parco siti in Savona, finanziati nell'ambito del “Bando periferie” di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 (Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta).

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa nella misura massima di euro 2.500.000,00 e deve essere restituita alle casse regionali entro il 31 dicembre 2021.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 quantificate in 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00 per l'esercizio 2021 sono allocate al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 200 “Riscossione di crediti di breve termine” del bilancio di previsione 2021-2023.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 quantificati in euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per l'esercizio 2021 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 1 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie del bilancio di previsione 2021-2023”.

Art. 16.

(Modifica alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione))

1. Dopo la lettera b) del comma 5 ter dell'articolo 11 della l.r. 7/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“ b bis) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza dei beni immobili di proprietà.”.

Art. 17.

(Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2020, n. 15 (Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione))

1. Il comma 13 dell'articolo 19 della l.r. 15/2020, è abrogato.
2. Il comma 2 dell'articolo 55 della l.r. 15/2020, è abrogato.

Art. 18.

(Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita))

1. All'articolo 2 della l.r. 1/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: “ Patto per il lavoro ” sono aggiunte le seguenti: “ e per il clima ”;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“ e) affrontare la sfida ai cambiamenti climatici e accelerare la transizione ecologica, promuovendo l'azzeramento delle emissioni climalteranti per la neutralità carbonica, entro il 2050, e il passaggio al 100 per cento di energie rinnovabili entro il 2035, puntando alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali, alla riduzione delle emissioni, all'efficienza energetica in particolare negli edifici industriali e residenziali attraverso il sostegno ad interventi in immobili, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla difesa della costa, alla rigenerazione urbana, alla mobilità sostenibile, alla riduzione del consumo della plastica, all'economia circolare e alla riduzione dei rifiuti;”

Art. 19.

(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))

1. All'articolo 6 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“ 1 bis. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1 sono ammissibili anche su edifici esistenti alla data del 30 giugno 2009 aventi una volumetria superiore a 2.500 metri cubi e che necessitano di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), a condizione che l'edificio o gli edifici ricostruiti abbiano una volumetria complessiva non superiore a 2.500 metri cubi incrementabile fino al 35 per cento di tale quota del volume esistente oggetto di demolizione. ”;

b) al comma 2, le parole: “ al comma 1 ” sono sostituite dalle seguenti: “ ai commi 1 e 1 bis ”;

c) al comma 3, le parole: “ al comma 1 ” sono sostituite dalle seguenti: “ ai commi 1 e 1 bis ”;

d) alla lettera a) del comma 3, le parole: “ al comma 1 ” sono sostituite dalle seguenti: “ ai commi 1 e 1 bis ”;

e) al comma 4, dopo le parole: “ Gli interventi di ricostruzione ” sono inserite le seguenti: “ di cui ai commi 1 e 1 bis ” e le parole: “ di cui al comma 1 ” sono sostituite dalle seguenti: “ di cui ai commi 1 e 1 bis ”.

2. All'articolo 7 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“ 1 bis. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1 sono ammissibili anche su edifici esistenti alla data del 30 giugno 2009 aventi una volumetria superiore a 10.000 metri cubi e che necessitano di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), a condizione che l'edificio o gli edifici ricostruiti abbiano una volumetria complessiva non superiore a 10.000 metri cubi incrementabile fino al 35 per cento di tale quota del volume esistente oggetto di demolizione. ”;

b) al comma 2, le parole: “ al comma 1 ” sono sostituite dalle seguenti: “ ai commi 1 e 1 bis ”;

c) al comma 3, le parole: “ al comma 2 ” sono sostituite dalle seguenti: “ ai commi 1 e 1 bis ”;

d) al comma 4, dopo le parole: “ Gli interventi di ricostruzione ” sono inserite le seguenti: “ di cui ai commi 1 e 1 bis ” e le parole: “ di cui al comma 1 ” sono sostituite dalle seguenti: “ di cui ai commi 1 e 1 bis ”.

Art. 20.

(Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017))

1. Al comma 14 dell'articolo 4 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “ Consiglio regionale ” è aggiunto il seguente periodo: “ , riservando una quota pari almeno al 20 per cento delle risorse totali ad interventi e progetti presentati dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e ai comuni rientranti nelle aree interne ”.

Art. 21.

(Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2020, n. 8 (Misure urgenti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19))

1. L'articolo 3 della l.r. 8/2020 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 3

(Prestito agevolato)

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del “Collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del Fiume Magra – Ponte di Ceparana” previsto e finanziato dal “Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020” di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 e alla delibera CIPE n. 98/2017, a fronte del credito vantato dalla Provincia della Spezia nei confronti del Ministero, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un prestito agevolato non oneroso a favore della Provincia della Spezia, in qualità di soggetto attuatore, fino ad un ammontare complessivo di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), da erogarsi, in relazione agli stati di avanzamento dei lavori, in due annualità: 1.000.000,00 (unmilione/00) di euro nell'anno 2021 e 2.000.000,00 (duemilioni/00) di euro nell'anno 2022.

2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere restituiti senza

oneri come segue:

- euro 1.000.000,00, anche a tranches, in base ai versamenti da parte del Ministero e comunque entro il 31 dicembre 2022;

- euro 2.000.000,00 entro il 31 dicembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per l'esercizio 2021 e in euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per l'esercizio 2022 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2021-2023.

4. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per l'esercizio 2022 e in euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per l'esercizio 2023, sono allocate al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 3 "Riscossione crediti di medio-lungo termine" del bilancio di previsione 2021-2023. "

Art. 22.

(Interventi a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuarne gli effetti diretti e indiretti sul sistema economico regionale, sono disposte, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, le misure straordinarie di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Il Fondo strategico regionale di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è destinato, in via eccezionale per il solo esercizio 2021, per l'importo di euro 4.335.546,00 a misure di sostegno nella forma di contributo a fondo perduto a favore dei seguenti comparti :

- a) artigianato e servizi;
- b) turismo e ristorazione;
- c) commercio.

3. Per l'esercizio 2021 è istituito un "Fondo straordinario per le microimprese colpite dall'emergenza COVID-19" mediante allocazione dell'importo di euro 5.000.000,00 del "Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del COVID-19" di cui all'articolo 12 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022), a supporto delle microimprese dei comparti artigianato, commercio e servizi colpiti dall'emergenza COVID-19 attraverso contributi a fondo perduto.

4. Le modalità attuative per la concessione dei contributi saranno definite con provvedimento della Giunta regionale. La gestione del fondo straordinario di cui al comma 3 è affidata al sistema camerale.

5. Il Fondo di cui al comma 3 è allocato alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 2 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021 e comprende anche gli oneri per la gestione dei citati contributi.

6. Per i prestiti agevolati concessi dalla Regione alle imprese a valere su risorse del bilancio regionale e finalizzate al superamento della crisi del sistema economico derivante dagli effetti della pandemia da COVID-19, in via eccezionale, non sono richieste forme di garanzia.

7. Le agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi

comunitari che siano concesse nel corso del 2021 a favore delle attività economiche, in forma di contributo a fondo perduto e/o di finanziamento agevolato, per le finalità di superamento della crisi economica derivante dagli effetti della pandemia da Covid-19, non sono subordinate alla regolarità contributiva, in deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. (1)

Art. 23.

(Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017))

1. Il comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 33/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 24.

(Rideterminazione della dotazione organica della Giunta regionale)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 3 bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2019, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e successive modificazioni e integrazioni, la dotazione organica della Giunta regionale è incrementata, a far data dal 1° gennaio 2021 nel limite dell'onere complessivo di spesa pari a euro 8.627.878,05 allocata alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 3, lettera b), della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, si procede alla conseguente ridefinizione della dotazione organica della Giunta regionale nelle categorie e profili professionali corrispondenti alle assunzioni da destinare ai Centri per l'impiego della Regione Liguria, nel rispetto dell'incremento massimo del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 8.627.878,05 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 25.

(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2019, n. 19 (Interventi sulle partecipazioni societarie regionali))

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 3, della l.r. 19/2019 sono aggiunti i seguenti:

" 2 bis. La Regione, per il triennio 2021-2023, può concedere agli enti locali interessati territorialmente ovvero alla Società a controllo pubblico di cui ai commi 1 e 2, contributi per la

realizzazione di interventi di rinnovamento e manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ciclovie turistica della riviera ligure di ponente.

2 ter. La Giunta regionale concede i contributi di cui al comma 2 bis a seguito dell'approvazione di un piano di interventi triennale, redatto anche per stralci, predisposto dal soggetto gestore, dell'importo complessivo massimo di euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023.

2 quater. Le infrastrutture relative alla ciclovie turistica della riviera ligure di ponente che beneficiano del contributo regionale di cui ai commi 2 bis e 2 ter sono vincolate all'uso pubblico. Il vincolo di destinazione è perpetuo ed è costituito sulla base della vigente normativa, a cura e spese dei soggetti gestori o titolari dei beni medesimi. L'alienazione o la diversa destinazione dei beni per i quali sono stati concessi i contributi di cui al presente articolo sono subordinate alla preventiva autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima deliberazione, qualora il cespite oggetto di contributo venga alienato ad un soggetto che non abbia i requisiti di eleggibilità previsti per la concessione del contributo stesso, sono stabilite le modalità di retrocessione a Regione:

a) delle quote di ammortamento residue;

b) delle eventuali plusvalenze patrimoniali debitamente accantonate in proporzione al contributo ricevuto, ancorché completamente ammortizzato.

2 quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, quantificati in euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascuno degli esercizi 2021, 2022, 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023. "

Art. 26.

(Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2020, n. 20 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/2020, è inserito il seguente:

" 1 bis. L'istanza è, altresì, corredata dalla fattura quietanzata dell'importo attestante il pagamento delle prestazioni rese dal professionista nei termini indicati nella lettera di incarico. "

2. L'articolo 3 della l.r. 20/2020, è abrogato.

Art. 27.

(Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))

1. Nel titolo del Capo II della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: " promozione turistica " sono aggiunte le seguenti: " e di marketing territoriale ".

2. All'articolo 7 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo le parole: " programmazione turistica " sono aggiunte le seguenti: " e di marketing territoriale ";

b) al comma 1, dopo le parole: " Programma turistico " sono aggiunte le seguenti: " e di marketing territoriale ";

c) al comma 2, dopo le parole: " Programma turistico " sono aggiunte le seguenti: " e di marketing territoriale ";

d) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole: " a favore del turismo " sono aggiunte le seguenti: " e del marketing territoriale ";

3. All'articolo 8 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: " Tavolo di concertazione per il turismo " sono aggiunte le seguenti: " e di marketing territoriale ";

b) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: " Assessore regionale al turismo " sono inserite le seguenti: " e dall'Assessore regionale al marketing territoriale " e le parole: " che lo presiede " sono sostituite dalle seguenti: " che lo presiedono ".

4. Alla fine del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: " e svolgere azioni di marketing territoriale ".

5. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: " programmazione turistica " sono aggiunte le seguenti: " e di marketing territoriale ";

b) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

" a bis) ideazione, progettazione, sviluppo e attuazione delle azioni di marketing territoriale; ".

Art. 28.

(Modifica alla legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali))

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 1/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

" f) il Presidente di Anci Liguria e il delegato, dalla medesima Associazione, per le province liguri. "

Art. 29.

(Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

" 1. Sono vietati l'uso e la detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile ovvero fascetta inamovibile numerati rilasciati o riconosciuti dalla Regione. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello o la fascetta sono privi di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolti. I richiami vivi privi di anello o di fascetta sono immediatamente liberati dal personale di vigilanza. "

2. I commi 4 e 5 dell'articolo 33 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

" 4. Gli animali allevati sono marcati o marchiati o inanellati con anello o fascetta inamovibili a cura dell'allevatore.

5. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello o la fascetta sono privi di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto. "

3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

" 1 ter. Per arco temporale massimo, di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della l. 157/1992 e successive modificazioni e

integrazioni, si intende il numero complessivo di giornate di caccia fruibili nel corso dell'intera stagione venatoria, riferite ad una determinata specie.

1 quater. Il divieto temporaneo di caccia ad una specie sospende il decorrere dei termini contenuti nell'arco temporale massimo di cui al comma 1 ter. Tale periodo di sospensione della caccia non deve necessariamente collocarsi all'inizio oppure al termine della stagione venatoria. ”.

4. Al comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ , provenienti da allevamenti nazionali o ”, sono soppresse.

5. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 47 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ agli ” è soppressa e sono inserite le seguenti: “ e per il completamento dei piani numerici di prelievo degli”.

Art. 30.

(Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))

1. Dopo l'articolo 5 bis della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

“ Articolo 5 ter

(Gestione delle aree marine protette)

1. La Regione definisce e regola, mediante la stipula di accordi con il Ministero competente, le procedure e le modalità finalizzate alla gestione di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, anche disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.

2. Gli accordi di cui al comma 1, approvati con provvedimento della Giunta regionale, possono prevedere anche l'acquisizione e la messa a disposizione di risorse strumentali e professionali con le modalità di cui all'articolo 29 bis. ”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 ter della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ 5 bis. E' istituita la Conferenza dei sindaci dell'area protetta composta dai sindaci ovvero da consiglieri o assessori dei comuni, delegati dal Sindaco, compresi nel territorio protetto. Il Presidente dell'Ente parco costituisce, con proprio provvedimento che prende atto delle designazioni pervenute dagli enti locali, la suddetta Conferenza. La Conferenza dei sindaci è sede di consultazione e coinvolgimento degli enti locali ai fini dell'applicazione della presente legge. Con il provvedimento di costituzione sono disciplinate le modalità transitorie di funzionamento della Conferenza. Spetta alla Conferenza dotarsi di un regolamento di funzionamento da approvarsi a maggioranza dei componenti. Svolgono le funzioni di segretario i soggetti di cui all'articolo 11, comma 5 bis, primo e secondo capoverso. ”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“ 1 bis. Il Consiglio dell'Ente Parco di Montemarcello Magra Vara è integrato di un componente, con voto consultivo, in rappresentanza delle categorie produttive. Tale componente non concorre alla formazione del quorum costitutivo e deliberativo dell'organo consiliare e non può essere designato Presidente e Vice Presidente del Consiglio. Lo Statuto dell'Ente disciplina le modalità di designazione di tale componente.

1 ter. Il Consiglio dell'Ente Parco delle Alpi liguri è integrato di due componenti, in rappresentanza degli enti locali. Lo Statuto dell'ente disciplina le modalità di designazione di tali

componenti. ”.

4. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ quattro anni ” sono sostituite dalle seguenti: “ cinque anni ”.

5. Dopo l'articolo 12 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ Articolo 12 bis

(Organismo unico monocratico indipendente di valutazione delle performance)

1. Per gli enti di cui all'articolo 15 è previsto un Organismo unico monocratico indipendente di valutazione delle performance, nominato dalla Giunta regionale.

2. L'organismo unico monocratico indipendente di valutazione di cui al comma 1 è disciplinato dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni e integrazioni.

3. La Giunta regionale nomina l'Organismo unico monocratico indipendente di valutazione delle performance con le modalità di cui all'articolo 12, comma 2. Nell'avviso pubblico vengono definiti i requisiti per il conferimento dell'incarico. In via di prima applicazione la Giunta regionale nomina l'Organismo con decorrenza 1° gennaio 2022, restando sino a quella data in carica gli organismi designati dagli enti parco.

4. All'Organismo unico monocratico indipendente di valutazione delle performance spetta un compenso come determinato dall'articolo 12, comma 9.

5. L'Organismo unico monocratico indipendente di valutazione resta in carica cinque anni. ”.

6. Dopo l'articolo 14 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ Articolo 14 bis

(Modifiche ai confini dell'area protetta)

1. La determinazione dei confini delle aree protette è disposta mediante modifica alla presente legge, ovvero alle leggi istitutive delle aree protette, attraverso la consultazione e il coinvolgimento degli enti locali interessati. A tal fine, la Regione trasmette agli enti locali il cui territorio ricade nell'area protetta o in quella da questo interessata dalle previsioni di modifica, la proposta di modifica. Gli enti locali si esprimono entro quindici giorni dalla proposta. Ove non vi sia espressione ovvero comunicazione del parere, lo stesso si intende acquisito in senso favorevole.”.

7. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 29 bis della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “ emana ” è inserita la seguente: “ disposizioni,” e dopo le parole: “enti gestori ” sono inserite le seguenti: “ e volti a disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti di gestione, al fine di costituire un omogeneo e unitario assetto organizzativo performante e armonizzare le funzioni amministrative, finanziarie, ambientali, di vigilanza, fruizionistiche e tecniche ai fini del loro potenziamento, in un quadro di economia di scala, e coordinare tutte le funzioni di interesse collettivo affidate alle aree protette”.

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 bis della l.r. 12 /1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ 2 bis. Gli enti parco adottano le misure organizzative conseguenti agli effetti di cui ai commi 1 e 2 in esecuzione delle direttive vincolanti della Giunta regionale. La mancata adozione

delle predette misure determina l'applicazione dell'articolo 31, comma 1. ”.

9. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 29 bis della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ 6 quater. Al fine di assicurare l'applicazione dei principi in materia di controllo di regolarità tecnica e amministrativa, si applicano agli enti parco le disposizioni di cui agli articoli 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni e integrazioni. ”.

10. Al comma 6 dell'articolo 49 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “ giuridico-amministrativo ” sono inserite le seguenti: “ tecnico, ambientale, di vigilanza ” e dopo le parole: “ all'uopo trasferito ” sono inserite le seguenti: “ ai sensi dell'articolo 29 bis comma 6 ”.

11. Dopo l'articolo 49 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ Articolo 49 bis

(Disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa del personale degli Enti parco)

1. La Giunta regionale avvia, entro il 31 gennaio 2021, un programma di verifica della spesa, da concludere entro il 31 marzo 2021, in materia di personale degli Enti parco, allo scopo di individuare l'impiego ottimale di tutto il personale, anche di qualifica dirigenziale.

2. Nel programma di cui al comma 1, la Giunta regionale analizza la spesa del personale dipendente a tempo determinato e a tempo indeterminato, per qualifica, profilo professionale, trattamento economico fondamentale e accessorio e l'incidenza della spesa complessiva sui trasferimenti regionali, sulla base della normativa statale e regionale in materia.

3. Sulla base del programma di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale ridetermina le dotazioni organiche degli Enti parco nell'ambito dei principi e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni. ”.

Art. 31.

(Contributo straordinario alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo)

1. Alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, sostenuta dalla Regione in via ordinaria ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo) e successive modificazioni e integrazioni in quanto istituzione concertistico-orchestrale disciplinata dall'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali) e successive modificazioni e integrazioni, è concesso per l'anno 2021 un contributo straordinario di euro 50.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 50.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 32.

(Contributo all'Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova)

1. La Giunta regionale per il solo esercizio 2021 è autorizzata

ad incrementare il contributo all'Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova previsto dall'articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo) e successive modificazioni e integrazioni dell'importo di euro 50.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 50.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 32 bis

(Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica) (2)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di attenuarne gli effetti diretti e indiretti sul sistema economico regionale, sono disposte le misure straordinarie di cui al presente articolo.

2. Al fine di promuovere l'offerta turistica regionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza epidemiologica globale da Covid-19, la Regione stipula una polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria per il rimborso delle spese mediche legate al Covid-19, per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale, e al rimborso dei costi di prolungamento del soggiorno in favore dei turisti stranieri non residenti in Italia, né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggono la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza sul territorio regionale quali ospiti di strutture turistico ricettive di cui ai titoli II, III, IV, V e VI della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e successive modificazioni e integrazioni.

3. La copertura assicurativa di cui al comma 2 ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021.

4. Al fine di addivenire alla stipulazione della polizza di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, per l'esercizio 2021 è istituito un “Fondo straordinario per il sostegno al turismo”, mediante allocazione dell'importo di euro 300.000,00 del “Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19” di cui all'articolo 12 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022).

6. Il Fondo di cui al comma 5 è allocato alla Missione 7 “Turismo”, Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021:

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione in termini di competenza di euro 300.000,00 (trecentomila/00) quale “Utilizzo avanzo di amministrazione”;

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 300.000,00 (trecentomila/00) alla Missione 7 “Turismo”, Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” Titolo 1 “Spese correnti”;

- riduzione in termini di cassa di euro 300.000,00 (trecentomila/00) alla Missione 20 “Fondi e Accantonamenti” Programma 1 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 33.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione degli articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 34.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Note

(1) Comma così sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2021, n. 7 .

(2) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2021, n. 7 come rettificato con Avviso pubblicato nel BURL 5 maggio 2021, n. 5.